Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) ACCETTELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) D ALIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

FATTO

1. In data 09.12.2011 la ricorrente stipulava un contratto di finanziamento da estinguere mediante cessione del quinto dello stipendio, da rimborsare in n. 120 rate di euro 310,55 ciascuna. Ad aprile 2017 parte ricorrente procedeva all'estinzione in via anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 62.
Con ricorso del 6.11.2020, preceduto da reclamo del 16.09.2020, parte ricorrente chiede l'equo rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento ex art. 125-sexies t.u.b., per un importo complessivo di euro 956,47.
2. L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, rilevando ed eccependo, con riferimento alla domanda di rimborso degli oneri assicurativi, la propria carenza di legittimazione passiva e affermando sul punto la legittimazione esclusiva della compagnia assicurativa. L'intermediario eccepisce altresì che le commissioni di istruttoria hanno natura up-front e pertanto non possono essere rimborsate. Sostiene infatti che i principi affermati dalla Corte di Giustizia UE nella "sentenza Lexitor" non possono trovare diretta applicazione nell'ordinamento interno, in quanto tale pronuncia interpreta una Direttiva che non è self-executing.

DIRITTO

1. La controversia ha ad oggetto la questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni corrisposte dalla cliente in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.
In relazione all'eccezione di rito dell'intermediario resistente, relativa alla propria presunta carenza di legittimazione passiva con riguardo al rimborso degli oneri assicurativi, è orientamento costante di questo Arbitro (cfr. Collegio di coordinamento, decisioni n. 4483/2017 e n. 6167/2014) quello secondo cui una simile eccezione va disattesa in quanto

infondata. Al riguardo, si osserva che la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto discende dal rapporto di accessorietà tra il contratto assicurativo e il contratto di finanziamento, tra i quali sussiste un collegamento negoziale, nonché dal fatto che il premio assicurativo è pagato all'assicuratore tramite l'intermediario finanziatore che pertanto ha assunto nei confronti della ricorrente il ruolo di effettivo *accipiens* del pagamento indebito (tale risultando all'esito dell'estinzione anticipata). Ne consegue che il finanziatore non può considerarsi sottratto alla concorrente responsabilità per la restituzione di quanto dovuto a fronte di negozi tra di loro collegati.

2. Nel merito, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

3. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*».

In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una «*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*» del contratto, precisando che «*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*».

In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che «*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*».

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario *ex* art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

Per quanto riguarda imposte e tasse si deve rilevare che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece

rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, t.u.b.

5. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'ABF, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

6. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

- Ai sensi dell'art. 125-*sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse).
- Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità.
- In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).
- La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

7. La quota degli oneri assicurativi oggetto di rimborso deve essere determinata sulla base degli orientamenti condivisi dai Collegi territoriali dell'ABF, con la conseguenza che: (i) i costi di natura *recurring* sono retrocessi applicando il criterio contrattuale di rimborso o, in mancanza, il criterio *pro rata temporis*; (ii) nel caso in cui il contratto distingua in una stessa commissione una componente *up-front* e una *recurring*, per la retrocessione della componente *recurring* si fa applicazione del criterio contrattuale, mentre per il rimborso della componente *up-front* si applica il criterio della curva interessi.

Nel caso di specie, la quota *up-front* di euro 50,00 va rimborsata secondo il criterio della curva degli interessi, mentre la quota *recurring* di euro 486,64 va rimborsata secondo il criterio *pro rata temporis*, non essendo documentata la pattuizione di un diverso criterio contrattuale di rimborso.

8. Alla luce di tutto quanto premesso in fatto e in diritto e tenuto conto altresì delle indicazioni contenute nella decisione del Collegio di Roma n. 21421/2019 – che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto le commissioni di istruttoria di natura *recurring*, in ragione del loro consistente importo –, si deve concludere per l'accoglimento delle richieste della ricorrente, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

durata del finanziamento	120
rate scadute	62
rate residue	*58*

TAN	*5,55%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*48,33%*
- in proporzione alla quota	*25,76%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni istruttoria *(recurring)*	€ 1.442,27	€ 697,10 ◉	*€ 371,54* ○	○		€ 697,10
○	oneri assicurativi (quota upfront)	€ 50,00	*€ 24,17* ○	€ 12,88 ◉	○		€ 12,88
○	oneri assicurativi (quota recurring)	€ 486,64	€ 235,21 ◉	*€ 125,36* ○	○		€ 235,21
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	◉		€ 0,00
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 945,19**
interessi legali	sì

9. Ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 945,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA